AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 669 del 08 ottobre 2009.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE AI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 02 FEBBRAIO 2009, N. 5 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE PER MALATTIA E DI INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI RETRIBUTIVE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE IN CASO DI ESONERO.

Il giorno 08 ottobre 2009 alle ore 15.30, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO – Carmela MACHEDA

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Sara CHIAVAZZA

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Michel MARTINET

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

C.S.A. – Pierpaolo GAIA – Roberto CATTIN

DIRVA/DIRER/CONFEDIR – Morena DE GAETANO

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 17 luglio 2009 n. 2024, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo di accordo per l'applicazione ai dirigenti del comparto unico della Valle d'Aosta delle disposizioni di cui alla legge regionale 02 febbraio 2009, n. 5, in materia di trattamento economico delle assenze per malattia e di individuazione delle voci retributive utili per la determinazione del trattamento economico spettante in caso di esonero

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per l'applicazione ai dirigenti del comparto unico della Valle d'Aosta delle disposizioni di cui alla legge regionale 02 febbraio 2009, n. 5, in materia di trattamento economico delle assenze per malattia e di individuazione delle voci retributive utili per la determinazione del trattamento economico spettante in caso di esonero.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale in data 17 luglio 2009 n. 2024 ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL
Marco LO VERSO

Carmela MACHEDA

CISL/FP
Jean DONDEYNAZ

Sara CHIAVAZZA

SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI

Michel MARTINET

UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO

C.S.A.
Pierpaolo GAIA

Roberto CATTIN

DIRVA/DIRER/CONFEDIR
Morena DE GAETANO

TESTO DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE AI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 02 FEBBRAIO 2009, N. 5 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE PER MALATTIA E DI INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI RETRIBUTIVE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE IN CASO DI ESONERO.

Art. 1
(Trattamento economico delle assenze per malattia dei dirigenti in attuazione dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 02 febbraio 2009, n. 5)

1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 40, comma 8 del C.C.R.L. 27 settembre 2006, nei primi cinque giorni di assenza per malattia, fatte salve le ipotesi contemplate dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2009, quale che ne sia la durata, ivi compresi gli eventuali giorni festivi o non lavorativi, il trattamento economico è ridotto, per ogni evento morboso e per ogni giorno di assenza, di 1/360 dell'ipotetico valore massimo della retribuzione di risultato spettante nell'anno ad ogni singolo Dirigente e di 1/30 delle eventuali indennità mensili fisse e ricorrenti in godimento. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per le assenze per malattia iniziate a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2009.

Art. 2
(Trattamento economico per i dirigenti in esonero ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 02 febbraio 2009, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.")

1. Il trattamento economico fondamentale spettante ai Dirigenti in esonero dal servizio di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 5/2009 è costituito dalle voci retributive di cui all'art. 12, primo punto del C.C.R.L. 17 aprile 2009, mentre il trattamento accessorio spettante ai Dirigenti in esonero è costituito unicamente dalla retribuzione di risultato di cui al citato art. 12, secondo punto e si determina prendendo a base del calcolo l'importo percepito nell'ultimo anno utile.
2. Ai Dirigenti in esonero di cui al comma 1 spetta anche la tredicesima mensilità rideterminata secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 5/2009.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2009.